

**COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO**

REGOLAMENTO

**PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E DELLA
COLLABORAZIONE A PERSONALE ESTERNO**

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i requisiti, i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi per la copertura di posti con personale proveniente dall'esterno, di cui all'art. 51, commi 5 e 6, della legge 142/90, nonché delle collaborazioni esterne di cui all'art. 51, comma 7, della legge 142/90, degli artt. 53 bis e ter dello Statuto comunale.

ART. 2 - INCARICHI ESTERNI DI DIREZIONE E DI COLLABORAZIONE

1. Gli incarichi di direzione e di collaborazione a personale esterno, diretti a costituire un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, possono essere conferiti per:

- a) direzione di strutture, così come indicate nel D.Lgs. 25.02.95 n. 77;
- b) realizzazione di determinati progetti;

2. Per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti a personale esterno incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca, a norma dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni.

3. Le assunzioni a tempo determinato, di cui all'art. 36, comma 4 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, sono escluse dal presente regolamento.

ART. 3 - INCOMPATIBILITA'

1. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere conferiti gli incarichi di cui all'art. 2 a:

- a) conviventi, parenti od affini sino al quarto grado - del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Comunale e dei Capi Settore del Comune di Ponzano Veneto;
- b) rappresentanti del Comune di Ponzano Veneto presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza;
- c) dipendenti del Comune di Ponzano Veneto, delle proprie Aziende Speciali e delle Società con prevalente capitale del Comune di Ponzano Veneto, collocati in aspettativa;

d) società anche di fatto nelle quali l'incaricato partecipi in qualsiasi forma (finanziaria, societaria di lavoro e/o in commistione di interessi);

2. Ad uno stesso soggetto non possono essere affidati contemporaneamente più incarichi tra quelli previsti all'art. 2, comma 1.

ART. 4 - INCARICHI ESTERNI PER LA DIREZIONE DI STRUTTURE O PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI

1. Gli incarichi di cui all'art. 2, comma 1 lettere a) e b), sono conferiti con provvedimento motivato a persone esterne all'Amministrazione comunale che abbiano i requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti per ricoprire la posizione apicale nel Comune di Ponzano Veneto e esperienze documentabili di gestione e di positiva e significativa attività specialistica e/o organizzativa nell'ambito di aziende pubbliche e/o private.

2. Il conferimento dell'incarico da parte del Sindaco avviene mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato contenente gli elementi di cui al successivo art. 6.

3. La sottoscrizione del contratto determina l'assunzione nella posizione di dipendente del Comune di Ponzano Veneto e all'incaricato si applicano - in quanto compatibili con la natura e la durata del contratto - le norme previste dal Regolamento generale per il personale e, in materia di responsabilità civile, amministrativa, disciplinare, penale e contabile, le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

ART. 5 - AVVISO AL PUBBLICO E SCELTA DELL'INCARICATO

1. Dell'intendimento di affidare gli incarichi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), viene dato avviso al pubblico con l'indicazione del termine (comunque non inferiore a 30 giorni) per la presentazione delle relative domande e proposte.

2. L'avviso è pubblicato sul B.U.R. e affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dalla data di emanazione.

3. Nell'avviso al pubblico devono essere indicati:

a) i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico;

b) la posizione di lavoro da ricoprire;

- c) la retribuzione;
- d) le responsabilità e le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni;
- e) la durata dell'incarico - anni uno - eventualmente rinnovabile.

4. Ai fini dell'eventuale presa visione da parte dei Consiglieri Comunali, le domande e le proposte per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 2 comma 1 - lettere a) e b), nonché la relativa documentazione, sono depositate per quindici giorni a far tempo dalla data di scadenza prevista nel bando, presso gli Uffici della Segreteria Comunale.

ART. 6 - CONTRATTO DI INCARICO PER LA DIREZIONE DI STRUTTURE O PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI

- 1. Il contratto di cui all'art. 4, deve prevedere:
 - a) la struttura da dirigere o i progetti da realizzare;
 - b) la durata dell'incarico, di anni uno rinnovabile;
 - c) la revoca e/o risoluzione anticipata del rapporto in caso di:
 - esigenze organizzative del Comune;
 - risultati inadeguati, in relazione agli obiettivi ed ai programmi dell'Amministrazione;
 - sopravvenienza di cause di incompatibilità di cui all'art. 3;
 - d) la retribuzione;
 - e) l'obbligo di prestare l'attività esclusiva a favore del Comune, con conseguente divieto di altre attività, sia di natura autonoma che subordinata a favore di terzi.
 - f) ogni altro elemento ritenuto opportuno in relazione allo specifico incarico da ricoprire.

ART. 7 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Alle collaborazioni esterne di cui all'art. 2 comma 2, provvede il Sindaco anche su proposta dei singoli Assessori e/o Dirigenti competenti per settore, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) specifica competenza;

b) esperienza documentabile circa l'espletamento di attività analoghe o simili al tipo di intervento richiesto.

2. L'incarico di collaborazione è conferito sulla base di un disciplinare così come previsto nel successivo articolo 8.

ART. 8 - DISCIPLINARE D'INCARICO

1. I collaboratori esterni, di cui all'art. 2 comma 2, sottoscrivono un apposito disciplinare d'incarico, nel quale sono stabiliti:

- il contenuto, l'oggetto, le forme e i termini di esecuzione della prestazione;
- la durata dell'incarico o la specifica indicazione del termine temporale entro il quale la prestazione deve essere assolta, le responsabilità connesse con la natura dell'incarico e le penalità per gli inadempimenti e i ritardi;
- l'entità degli onorari o dei compensi, delle spese connesse allo svolgimento dell'incarico e le modalità di pagamento degli stessi.

2. Nel disciplinare d'incarico vanno altresì indicati gli obiettivi che, con il conferimento dell'incarico, si intendono perseguire, le ragioni che ne sono alla base e le motivazioni che hanno portato alla scelta dell'incaricato.

ART. 9 - REGISTRO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

1. Gli incarichi di collaborazione esterne sono annotati in un apposito registro da tenersi presso la Segreteria.

2. Gli eventuali studi o elaborati prodotti nello svolgimento delle collaborazioni esterne di cui all'art. 2, comma 2, sono depositati presso il Settore che ha proposto l'incarico, a disposizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, oltre che del Segretario Comunale e delle figure apicali che ne abbiano interesse.